

COMMISSIONE VII

DIFESA

XLIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia ddetti ai radiocollegamenti (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>). (3010)	370	378
PRESIDENTE	369, 371	378, 380, 381, 382, 383
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	370	378, 382
CALATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	370, 371	379, 381, 383
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali. (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>). (3012)	373	379, 381, 382
PRESIDENTE	373, 374	380, 382, 383
CHIATANTE, <i>Relatore</i>	373	383
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	374	
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (3039)	375	
PRESIDENTE	375, 376	
CORONA GIACOMO, <i>Relatore</i>	375, 376	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	376	
GUADALUPI ed altri: Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate. (<i>Modificata dalla IV Commissione permanente del 2090-B</i>)		378
PRESIDENTE	378, 380, 381, 382, 383	
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	378, 382	
ANGELUCCI	379, 381, 383	
DURAND DE LA PENNE	379, 381, 382	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	380, 382, 383	
CHIATANTE	383	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	385	
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,45.		
BUFFONE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(<i>E approvato</i>).		
Inversione dell'ordine del giorno.		
PRESIDENTE. Comunico che da più parti mi è stato richiesto di dare la precedenza alla discussione dei disegni di legge nn. 3010, 3012, 3039 lasciando per ultima la discussione		

della proposta di legge nn. 493, 996, 1020, 1114, 1987, 2090-B.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei Carabinieri e delle Forze di polizia addetti ai radiocollegamenti (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3010).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3010 concernente il riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle forze di polizia addetti ai radiocollegamenti. Il disegno di legge è stato già approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 4 maggio 1961 e la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, condizionandolo alla precisazione della copertura per l'esercizio 1961-62.

Il Relatore, onorevole Leone Raffaele, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è vasto, abbracciando vari aspetti della vita delle Forze armate e concernendo il riordinamento delle indennità dei primi capitani, dell'indennità ai componenti dei Corpi musicali militari ed il soprassoldo dei sottufficiali e della truppa dell'Arma dei carabinieri e delle forze di polizia addetti ai radiocollegamenti.

Si tratta di tre voci distinte; tuttavia, per opportunità, il Ministero della difesa li ha riuniti in un unico disegno di legge che ha già ottenuto l'approvazione della IV Commissione del Senato, anche se le deliberazioni in sede di esame per il parere delle due Commissioni del bilancio — come avrete potuto constatare — sono alquanto discrepanti nell'indicazione sia dei modi della copertura sia dei tempi di applicazione.

Mi trovo, pertanto, in una situazione di perplessità e vorrei sapere dall'onorevole rappresentante del Governo se egli ritiene che la condizione posta dalla nostra Commissione Bilancio, che cioè venga prevista la copertura anche per il 1961-62 possa essere facilmente

superata e, quindi, si possa subito passare alla discussione sul merito del provvedimento.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo che la questione della copertura possa essere superata. In linea di principio il Governo è d'accordo: occorrerà, naturalmente, essere precisi circa il mezzo di copertura. E ciò credo possa essere fatto — dopo l'approvazione della legge — in sede di coordinamento con l'individuazione precisa del capitolo di bilancio per il 1961-62.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Benissimo. Come dicevo sono tre gli argomenti che formano oggetto del disegno di legge: il primo è il riordinamento dell'indennità ai primi capitani. Con regio decreto-legge 28 marzo 1915, n. 339, venne stabilita, a favore dei primi capitani dell'esercito, una indennità annua di lire duecento. Successivamente tale indennità fu portata a lire 400 e venne resa anche pensionabile. Ma, evidentemente, anche questa misura era irrisoria per i tempi correnti, e, pertanto, il disegno di legge in esame, nel suo primo articolo, eleva a lire 12.000 annue la misura di tale indennità che, già da tempo, è stata estesa ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani della marina, dell'aeronautica, del corpo della guardia di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Naturalmente, in omaggio al principio della perequazione delle pensioni indipendentemente dalla data di collocamento a riposo, il presente disegno di legge prevede che la riliquidazione delle pensioni, già liquidate anteriormente, ai primi capitani avvenga d'ufficio, con la revisione per tutte con base l'indennità di lire dodicimila.

Il terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame ha inteso, poi, colmare una lacuna del decreto presidenziale, n. 19 dell'11 gennaio 1956 relativo — come gli onorevoli colleghi ricorderanno — al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale; lacuna che, mancando nel decreto presidenziale il riferimento ai primi capitani, ha impedito l'applicazione ad essi della norma che attribuisce a detti ufficiali l'indennità militare del grado superiore.

Il secondo gruppo di previdenze riguarda, invece, i maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali percepiscono attualmente un'indennità mensile di lire 150 (200 per la marina e l'aeronautica) nonché le indennità minori per i sottufficiali vice direttori o capi musica e i musicanti. Tutte queste indennità

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1961

vengono riordinate con gli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge in esame, che le fissa in lire 9700 mensili per i maestri direttori dei corpi musicali anzidetti, mentre per i musicanti degli stessi corpi, l'indennità è così mutata: musicanti prime parti lire 107; musicanti seconde parti lire 86; musicanti terze parti lire 64.

L'articolo 4 delimita questi benefici, indica, cioè, a chi non competano queste nuove indennità. Esse non competono, innanzitutto, dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute, dipendenti da causa di servizio e durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio. Non competono inoltre: durante le licenze straordinarie di qualunque durata, durante le punizioni di rigore, durante il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate, durante le assenze ingiustificate, durante il periodo di sospensione dalle speciali mansioni, ordinato con provvedimento ministeriale, in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.

L'articolo 6 riguarda i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetti ai servizi di radio collegamento. Anche qui il beneficio è molto limitato: capistazione radiotelegrafisti, marescialli e brigadieri lire 130; vice brigadieri lire 110; appuntati e carabinieri o guardie lire 85; operatori e telescriventi; marescialli e brigadieri lire 100; vice brigadieri lire 90; appuntati e carabinieri o guardie lire 75; radiomontatori; marescialli e brigadieri lire 100; vice brigadieri lire 90; appuntati e carabinieri o guardie lire 75.

Resta l'articolo 8, per quanto riguarda la natura dei benefici e il loro coordinamento. Per i benefici che vengono introdotti, il mio parere è completamente favorevole, non soltanto perché il Senato li ha già approvati, ma anche perché è opportuno che un trattamento di perequazione venga esteso ai tre gruppi di dipendenti della Difesa che finora avevano ricevuto per leggi specifiche competenze senza un riconoscimento corrispondente di natura finanziaria. È pertanto una *restitutio iustitiae* limitata a poche cifre.

Sollecito, quindi, l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con quanto ha detto il relatore onorevole Leone, trattandosi di adeguare delle indennità e dare, laddove è possibile, un migliore riconoscimento sia a certi gradi, come quello di primo capitano, sia ad alcune funzioni come quelle di sottufficiale, graduato e militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e delle forze di polizia addetti ai radio collegamenti, nonché ai componenti dei corpi musicali. Sono questi dei settori nei quali si richiede una qualificazione ed un notevole lavoro, specialmente per gli addetti ai radio collegamenti. Per questi motivi confermo il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Per i primi sette articoli non sono stati presentati emendamenti. Avverto che ne darò lettura e che in assenza di osservazioni, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'indennità fissa annua di lire 400, computabile per la pensione, spettante ai primi capitani dell'Esercito, ai primi tenenti di vascello e ai primi capitani della Marina, della Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è elevata a lire 12.000.

Le pensioni ordinarie liquidate agli ufficiali di cui al precedente comma, cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate di ufficio, con effetto dal 1° luglio 1960 o dalla data di cessazione dal servizio se posteriore, considerando l'indennità suddetta nella nuova misura di lire 12.000 annue.

Agli ufficiali di cui al primo comma è dovuta l'indennità militare del grado superiore.

(È approvato).

ART. 2.

Ai maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è dovuta un'indennità di lire 9.700 mensili.

Ai sottufficiali vice direttori o capi musica dei Corpi musicali suddetti è dovuta una indennità giornaliera di lire 235, non cumulabile con l'indennità di specializzazione eventualmente spettante ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15. Per i sottufficiali della Marina l'indennità è sog-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1961

getta alle riduzioni stabilite dall'articolo 3, secondo comma, della predetta legge.

(È approvato).

ART. 3.

Ai musicanti dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è dovuta la seguente indennità giornaliera:

musicanti prime parti lire 107;
musicanti seconde parti lire 86;
musicanti terze parti lire 64.

(È approvato).

ART. 4.

Le indennità di cui al secondo comma dell'articolo 2 e all'articolo 3 non competono:

a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;

b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio;

c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;

d) durante le punizioni di rigore per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;

e) durante le assenze ingiustificate;

f) durante il periodo di sospensione dalle speciali mansioni, ordinata con provvedimento ministeriale;

g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.

(È approvato).

ART. 5.

Per i personali di cui agli articoli 2 e 3 sono soppressi le indennità e i soprassoldi spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge per le cariche ricoperte o le mansioni svolte presso i rispettivi Corpi musicali.

(È approvato).

ART. 6.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano superato appositi corsi di abilitazione e di addestramento e che siano addetti, nei limiti previsti dalle vigenti tabelle organiche, al servizio dei

radiocollegamenti, spettano, per i soli giorni di effettivo impiego nello speciale incarico, i seguenti soprassoldi:

Capistazione radiotelegrafisti:

marescialli e brigadieri lire 130;
vice brigadieri lire 110;
appuntati e carabinieri o guardie lire 85.

Operatori e telescriventi:

marescialli e brigadieri lire 100;
vice brigadieri lire 90;
appuntati e carabinieri o guardie lire 75.

Radiomontatori:

marescialli e brigadieri lire 100;
vice brigadieri lire 90;
appuntati e carabinieri o guardie lire 75.

Per i personali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le tabelle organiche sono approvate con decreto, rispettivamente, dei Ministri delle finanze o dell'interno.

Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 30, 31 e 32 della tabella di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925, quali modificati dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1946.

(È approvato).

ART. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° luglio 1960, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'articolo 1, che hanno effetto dal 1° luglio 1956.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« Alla copertura dell'onere annuo di lire 135 milioni e 746.000 derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il ripetuto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Governo propone di aggiungere, dopo il primo, il seguente comma aggiuntivo:

« Alla copertura dell'onere di lire 135 milioni e 746 mila derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 sarà provveduto per lire 41 milioni e 413 mila mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.550), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-1961; e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del fondo globale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62 ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 8 con l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

« Alla copertura dell'onere annuo di lire 135 milioni e 746.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il ripetuto esercizio.

Alla copertura dell'onere di lire 135.746.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 sarà provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61 e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del fondo globale per far parte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3012).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali ». Il disegno di legge è stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 18 maggio 1961.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Chiantante.

CHIATANTE, *Relatore*. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame. L'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, stabiliva che ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica potevano partecipare i sottotenenti piloti di complemento e i sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo, i quali, fra l'altro, avessero compiuto rispettivamente tre anni e cinque anni di servizio come ufficiali o sottufficiali piloti e non avessero superato il 27° anno di età.

In questi ultimi anni si è, però, rilevato che buona parte degli ufficiali piloti di complemento al compimento dei tre anni di servizio hanno superato il limite di età e si trovano, pertanto, nella impossibilità di partecipare ai concorsi.

La ragione è da ricercare nell'attuale organizzazione delle scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare, in quanto per esigenze finanziarie e tecniche non è stato possibile costituire scuole di volo destinate esclusivamente alla formazione militare e professionale degli allievi piloti di complemento.

Alle scuole di volo affluiscono oltre ai predetti allievi anche quelli provenienti dai corsi dell'Accademia aeronautica, gli ufficiali e sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo e di complemento nonché gli ufficiali piloti delle altre Forze armate.

Pertanto, l'afflusso alle scuole dei giovani vincitori dei concorsi per allievi ufficiali e sot-

tufficiali piloti di complemento, concorsi che richiedono parecchi mesi per essere espletati, avviene a scaglioni e subisce ritardi anche notevoli.

Per questo ritardo, l'età media nella quale gli allievi ufficiali piloti di complemento sono stati nominati sottotenenti si aggira sui 25 anni, cosicché per poter maturare il diritto a partecipare ai concorsi con i tre anni di servizio, si arriverebbe ai 28 anni, il che li escluderebbe automaticamente — per superati limiti di età — dalla partecipazione ai concorsi di cui alla legge 5 luglio 1952, n. 989.

Pertanto il disegno di legge in esame ravvisa l'opportunità di ridurre a due anni il periodo di servizio richiesto ai sottotenenti piloti di complemento, e, per analogia, a quattro anni il periodo di servizio richiesto per i sottufficiali, in modo da dare ad essi la possibilità di partecipare ai concorsi. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della legge i limiti di età per la partecipazione ai concorsi da parte degli ufficiali piloti di complemento è elevato a 34 anni, per permettere a coloro che ne sono rimasti esclusi per limiti di età, di inserirsi nei ruoli dell'Arma. Tale facilitazione è consigliata anche dall'alto grado di preparazione militare conseguito da questo personale, che esercita normalmente anche le funzioni di istruttore di volo, ed è, quindi, in grado di espletare perfettamente i nuovi compiti ai quali potrà essere chiamato dopo il concorso.

Con l'occasione si è ravvisata la necessità di elevare da 3 a 5 il numero dei componenti la Commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio effettivo. Il numero degli esaminatori è apparso troppo esiguo in rapporto al numero ed alla complessità delle materie di esame previste dal decreto presidenziale n. 847 del 1954 col quale sono stati approvati i programmi dei concorsi. L'onere derivante da questo aumento del numero degli esaminatori è modestissimo: 100 mila lire appena e ad esso potrà farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il Consiglio superiore delle Forze armate ha dato parere favorevole al disegno di legge, e come Relatore prego, quindi, gli onorevoli colleghi di approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale; nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge in esame è stato dettato da una necessità di adeguamento tanto per gli ufficiali piloti di complemento che

aspirano a passare al servizio effettivo, quanto per i sottufficiali. La norma che riguarda l'elevazione a 34 anni del limite di età è di carattere transitorio e limitata a due anni. Il Governo è favorevole all'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura, avvertendo che non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il periodo di servizio stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento e dei sottufficiali piloti in servizio permanente ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è ridotto rispettivamente a due e quattro anni.

Nel secondo anno l'ufficiale di complemento non deve aver riportato qualifica inferiore a « scelto ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 4 della legge 5 luglio 1952, n. 989, è sostituito dal seguente:

« La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta di un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere di 1^a classe ».

(È approvato).

ART. 3.

Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di età per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è elevato a 34 anni.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere annuo di lire 100.000 derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1961

menti del capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3039)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3039, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina. Il disegno di legge è già stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 maggio 1961.

Il Relatore, onorevole Corona Giacomo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame costituisce una integrazione dell'articolo 2 del testo unico delle leggi riguardanti gli ufficiali della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819; articolo 2 che dispone l'iscrizione d'ufficio ai corsi teorico-pratici della Marina degli appartenenti alle liste per la leva di mare in possesso, all'atto dell'arruolamento, di determinati titoli di studio specificatamente indicati nei commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5° dello stesso articolo 2.

Poiché sono sorti in questi ultimi tempi nuovi indirizzi specializzati, dei quali alcuni sono stati riscontrati rispondenti pienamente alla formazione degli ufficiali di complemento della Marina militare, occorre integrare l'articolo 2 summenzionato aggiungendo ai titoli di studio da esso elencati quelli relativi a detti nuovi indirizzi.

Però se si considera che la tecnica è in continuo progresso, per cui è facile prevedere che sorgeranno nel futuro altri indirizzi del genere, e che tale possibilità esiste anche in altri campi della cultura, nei quali si nota una costante anche se meno rapida evoluzione, appare conveniente — al fine di evitare il ricorso a ripetute modifiche legislative — sostituire l'elencazione tassativa dei singoli titoli di studio con una norma che demandi a decreti del Presidente della Repubblica l'indicazione delle lauree e dei diplomi di scuola

media superiore richiesti per l'ammissione ai corsi in parola.

A questo provvede l'articolo 1 del disegno di legge che siamo chiamati ad approvare, il quale sostituisce i commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5° del ricordato articolo 2 con una dizione molto generica, parlando di titoli di studio: « ... stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa... ».

Questa, onorevoli colleghi, la parte di maggiore importanza dal punto di vista innovativo delle disposizioni regolanti il reclutamento degli ufficiali della Marina militare.

Gli articoli successivi provvedono ad apportare alcune modifiche alle norme che regolano l'ammissione degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali in servizio permanente ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali degli ufficiali di marina.

Tali norme sono contenute nella medesima legge n. 2386 del 1952, la quale agli articoli 2, 3 e 4 stabilisce che il reclutamento nei ruoli predetti avviene mediante concorsi per titoli ed esami tra gli ufficiali subalterni di complemento muniti di laurea e tra gli ufficiali subalterni e i sottufficiali in servizio permanente muniti di uno dei diplomi di scuola media superiore richiesti per i corsi teorico-pratici destinati al reclutamento degli ufficiali di complemento.

La realtà è — se mi permettete di dirlo, onorevoli colleghi — una squallida realtà che ci rende pensosi; in quanto gli ufficiali di complemento muniti di laurea preferiscono al termine della ferma lasciare le armi trovando con maggiore facilità un impiego nella vita civile, oppure si orientano verso i ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente effettivo che offrono loro maggiori possibilità di carriera. Il che è umano, e mi si dice anche logico e ragionevole.

Restano i sottufficiali, ma non sono molti quelli in condizioni di partecipare ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali.

Rimangono gli ufficiali di complemento diplomati, sui quali si dovrebbe poter fare un certo affidamento. A questi, tuttavia, è richiesto, perché possano partecipare ai predetti concorsi, un periodo di servizio di almeno 4 anni, periodo realizzabile attraverso l'espletamento di una rafferma biennale successiva alla ferma di leva. Solo verificandosi questa condizione, essi acquisiscono il titolo per partecipare ai concorsi.

Tuttavia l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che i giovani ufficiali, al termine del servizio di leva, sono poco disposti ad

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1961

impegnarsi per altri due anni di servizio in un periodo tanto importante per la scelta della loro futura professione. Data, pertanto, la necessità di realizzare condizioni atte a favorire l'afflusso di tali ufficiali di complemento muniti di diploma ai concorsi per i ruoli speciali, si ravvisa l'opportunità di ridurre a tre anni il minimo di servizio richiesto per parteciparvi, e, correlativamente, ridurre a ferma annuale l'attuale ferma biennale successiva a quella di leva. Non sembra, invece, opportuno ridurre tale minimo alla sola ferma di leva, non ritenendosi sufficiente l'espletamento del solo periodo di leva ai fini di una completa valutazione delle qualità dell'ufficiale per attuare un'adeguata selezione dei concorrenti per i ruoli speciali.

Per consentire, poi, all'ufficiale di complemento di prendere parte, continuando a stare in servizio, ad altro concorso nel caso di esito sfavorevole del primo, si ammette la possibilità di una seconda rafferma annuale al termine della prima. Questi scopi si ritiene di poter raggiungere con gli articoli 2 e 3 del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare.

Ed, infine, un breve cenno sull'articolo 4 che armonizza la norma dell'articolo 4 della predetta legge n. 2386 del 1952 con le nuove disposizioni dell'articolo 2 del summenzionato testo unico.

A tal fine la elencazione tassativa dei titoli di studio richiesti ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi per poter partecipare ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente nei ruoli speciali, contenuta nel vigente articolo 4, viene sostituita con il semplice rinvio a quanto è stabilito dal predetto articolo 2 nei riguardi dei titoli di studio per l'iscrizione ai corsi teorico pratici per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare.

L'articolo 5 contiene una norma transitoria la quale dispone che fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica con il quale saranno determinati i titoli di studio per la iscrizione ai corsi allievi ufficiali di complemento, continuano ad essere validi per la iscrizione ai predetti corsi i titoli di studio richiesti dalle norme attuali.

Si è ritenuto di aggiungere a tali titoli i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici industriali « sezione navalmeccanici » e « sezione elettronici » per l'arruolamento nei Corpi rispettivamente del Genio navale e delle armi navali e di convalidare le ammissioni ai corsi in parola di giovani in possesso dei suddetti

diplomi, effettuate anteriormente all'entrata in vigore della legge proposta.

La situazione giuridica, mentre noi stiamo discutendo questa legge, è la seguente: per partecipare ai concorsi è indispensabile essere in possesso dei titoli di studio indicati in tutti e cinque i commi del citato articolo 2 della legge n. 819. In questo periodo, in attesa del nuovo provvedimento, valgono questi due titoli di studio.

Debbo rilevare, da ultimo, che il provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato ed ha riportato il parere favorevole del Consiglio superiore delle Forze armate. Il provvedimento è stato già approvato al Senato e attende, pertanto, la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si rimette all'ampia relazione svolta dall'onorevole Corona.

CORONA GIACOMO, Relatore. Debbo aggiungere una considerazione. Nel leggere questo testo legislativo, mi era venuto il dubbio per quanto attiene alla delega che viene data al Capo dello Stato di volta in volta. Ora, trattandosi di materia così delicata, che incide sui diritti del cittadino per la determinazione di uno *status* del titolo di studio, questo diritto dovrebbe essere fissato per legge. Quindi il fatto rappresenta, in un certo senso, una cessione di un diritto in materia di *status*, sia pure alla più alta personalità dello Stato.

Questa era l'unica questione in senso generale che poteva essere rilevata. Però, tenuto conto del parere favorevole del Consiglio superiore delle Forze armate, e che la proposta per i singoli titoli di studio viene fatta dal Ministro della difesa, ritengo che tale questione possa essere superata anche dal punto di vista giuridico.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta modificato dall'articolo 22 della legge 18 dicembre 1952, numero 2386, i commi primo, secondo, terzo,

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1961

quarto e quinto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Gli iscritti nelle liste di leva marittima che all'atto dell'arruolamento posseggono una delle lauree o uno dei diplomi universitari o di istituto superiore oppure uno dei diplomi di scuola media di secondo grado o titolo equipollente, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono iscritti d'ufficio ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare.

« Ai predetti corsi sono altresì iscritti i cittadini che, essendo in possesso di uno dei predetti diplomi di scuola media di secondo grado e degli altri requisiti prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi della propria classe di leva.

« Con determinazione ministeriale sono stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più Corpi, è in facoltà dell'Amministrazione disporre a quale Corpo il giovane deve essere assegnato in relazione alle necessità organiche e tenuto conto dei suoi requisiti fisici e psicofisiologici ».

(*E approvato*).

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2-bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1952, numero 2386, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che, vincolati ad una delle due forme suddette, conseguano la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente possono ottenere fino a due rafferme annuali, la prima decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta e l'altra da quella di compimento della precedente rafferma ».

(*E approvato*).

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non

abbiano superato il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva ed abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.

« Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio Corpo di appartenenza a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di 3 anni, purché abbiano ultimato il servizio di leva ».

(*E approvato*).

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a « molto buono » e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al Corpo militare nei cui ruoli aspirano ad essere immessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni ».

(*E approvato*).

ART. 5.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere validi, per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina a ufficiale di complemento della Marina, i titoli di studio richiesti dalle norme precedenti. Ai detti titoli di studio sono aggiunti i diplomi di istituto tecnico industriale — sezione navalmeccanici e sezione elettronici — per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento nei corpi rispettivamente del Genio navale e delle Armi navali.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1961

Sono convalidate le ammissioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai corsi teorico-pratici di giovani in possesso dei citati diplomi rilasciati dagli istituti tecnici industriali nelle sezioni indicate nel precedente comma.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (493-996-1020-1114-1987-2090-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi, Ghislandi, Bertoldi, Lenoci, Albarello, Landi, Pigni, Durand de la Penne, Spadazzi, Basile Simonacci, De Vita Francesco, Tantalò, Alpino, Lattanzio, Preziosi Olindo, Nicosia, Bignardi, Scarlato, Manco, Angrisani, Mattarelli Gino, Di Luzio, Colitto, Romano Bruno, Casalnuovo. Il testo unificato è stato approvato dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 10 marzo 1961 ed è stato modificato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 maggio 1961.

L'onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. I colleghi ricorderanno che intorno al testo unificato delle proposte di legge presentate da alcuni colleghi ha lavorato lungamente la nostra Commissione. Gli emendamenti e le modifiche apportate dal Senato sono di due ordini. Un gruppo riflette il coordinamento sostanziale, ma un altro gruppo aggiunge dei benefici che non erano stati considerati dalla nostra Commissione per determinate categorie di sottufficiali e militari di truppa di complemento precisamente per i limiti che erano stati previsti di 400 milioni.

Parlerò in un secondo momento delle modifiche apportate dal Senato in sede di coordinamento. Invece, nella sostanza del provvedimento, il Senato ha innovato per quanto concerne il limite fissato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958,

n. 472. L'articolo 2 della citata legge dice, infatti, che nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonché dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio durante la guerra 1940-45, le disposizioni dell'articolo precedente (ai fini cioè di pensione), si applicano limitatamente al periodo occorrente per il compimento dell'anzianità minima prescritta per il diritto a pensione, anche per i servizi comunque resi dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore della presente legge.

Nel testo del Senato questi limiti non si applicano a coloro ai quali possa essere liquidata la pensione vitalizia come militari del congedo.

A me pare che la innovazione introdotta dal Senato sia veramente giusta, in quanto esattamente hanno ritenuto i senatori che non possano privarsi del diritto di pensionabilità, di cui alla legge numero 472, gli ufficiali di complemento o della riserva di complemento o sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo i quali, dopo aver ottenuto in quanto tali il diritto alla pensione vitalizia, abbia prestato due, tre o più anni di servizio militare. E, quindi, questo limite è annullato, perché nella liquidazione della pensione viene considerato anche quest'ultimo servizio che invece per la legge n. 472 non sarebbe stato considerato. Si tratta quindi di un ulteriore beneficio che viene ad aggiungersi a quello che la nostra Commissione aveva già concesso.

Un secondo beneficio riguarda i militari del ruolo d'onore. Noi avevamo previsto all'articolo 1 l'estensione dei benefici dell'articolo 1 della legge n. 472 agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo assoluto iscritti nei ruoli d'onore, su proposta dell'onorevole collega Durand de la Penne che fu fatta propria anche dal rappresentante del Governo. Nel testo del Senato ai militari in parola sono estese anche le disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 472.

Un terzo tipo di innovazione è contenuto nel secondo comma aggiunto all'articolo 5, il quale stabilisce che con la stessa decorrenza è liquidata la pensione di reversibilità nel caso di decesso avvenuto anteriormente al 1° luglio 1961. Mi pare che questa disposizione fosse stata richiesta anche da noi, e ringrazio il Ministro di aver consentito in Senato ad aggiungere questo secondo comma relativo alla reversibilità delle pensioni.

Sul piano del coordinamento, invece, è scomparso il primo articolo che riguardava gli

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1961

iscritti ai ruoli d'onore che, come ho già detto, è stato sostituito dall'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELUCCI. Riconosco la necessità dell'urgente approvazione di questo provvedimento di legge, destinato a sanare una situazione che tiene in sospeso tutti gli interessati. Tuttavia è chiaro che così com'è formulata, la legge può creare molte insoddisfazioni per certe categorie che vengono escluse dai benefici da essa previsti. D'altra parte, è chiaro che non è possibile accontentare tutti perché non tutti si trovano nelle medesime condizioni. Così piovono sui nostri tavoli le lagnanze dei sottufficiali che sono stati sfollati e non hanno potuto raggiungere il minimo di servizio: e per essi penso che ben poco vi sia da fare.

Ma vi è un'altra categoria: quella degli ufficiali della Croce Rossa Italiana, dei sottufficiali e soldati; e quella dei sanitari dell'Ordine militare di Malta i quali anche dopo la liberazione sono stati comandati a prestare servizio negli ospedali militari, e come militari. Perché questo servizio non deve essere loro calcolato.

È stata presentata una proposta di legge in data 25 ottobre 1958 per questi mobilitati della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, ma per quanto il Ministro e lo stesso Sottosegretario abbiano promesso di prenderla in esame sollecitamente, finora nulla si è ottenuto. Quindi noi proporemmo di inserire come emendamento all'articolo 4 della legge ora in esame l'articolo 1 di quella proposta di legge, che è il seguente:

« Agli ufficiali, infermiere volontarie, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Associazione italiana della Croce Rossa e dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Ordine di Malta, mobilitati per le esigenze belliche della guerra 1940-45 e successivamente trattenuti in servizio per le esigenze di carattere eccezionale previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, già collocati o da collocare in congedo, è concesso un beneficio di anzianità di anni 5 per il raggiungimento del minimo pensionabile ».

Riconosco che è urgente l'approvazione della presente proposta di legge che ha decorrenza dal 1° luglio 1961, comunque mi permetto richiamare l'attenzione della Commissione su questo problema. Se dobbiamo votare una legge che sani la situazione di una categoria di

militari — ufficiali, sottufficiali e militari di truppa — che comunque abbiano servito nelle Forze armate in tempo di guerra o no, dobbiamo cercare di estendere questi benefici a quelle categorie che possano rientrare in questo inquadramento.

Con l'escluderne qualcuna, creeremmo un malcontento che certamente non farebbe piacere.

DURAND DE LA PENNE. Ho presentato degli emendamenti per sostituire degli articoli e, più esattamente, il primo articolo. È una materia molto complessa e sono lieto, pertanto, che l'onorevole rappresentante del Governo si appresti a fornirci i più ampi schiarimenti. Ma le proposte che intendo fare non sono legate alla tecnica, bensì all'equità della legge.

Nell'articolo due come ci è stato restituito dal Senato, sono esclusi coloro che siano ufficiali della riserva provenienti dal servizio permanente effettivo. E ciò non mi sembra sia giusto.

C'è anche un'altra questione che è molto importante e cioè che, per coloro che erano ufficiali di complemento e sono passati effettivi, il servizio che hanno compiuto come ufficiali di complemento — che può ammontare anche a molti anni — non conta, se questi ufficiali passano effettivi, per arrivare al minimo della pensione.

Gli ufficiali effettivi hanno diritto alla pensione, al minimo della pensione, dopo 14 anni e sei mesi, ma se ne hanno fatto dieci prima, in qualità di ufficiali di complemento, questo periodo non conta e vengono riconosciuti soltanto i 14 anni e sei mesi di servizio effettivo.

Questa mi pare cosa assolutamente ingiusta. In questo modo chi ha fatto i 14 anni e sei mesi o 30 anni è posto nella medesima condizione. Questo è il senso dell'emendamento al primo articolo. L'emendamento al secondo articolo è essenziale e su questo proprio chiedo che il Governo mi segua con attenzione, in quanto si tratta di mutilati i quali hanno diritto ad avere tutto quando può essere loro dovuto.

L'articolo 2 del testo approvato dal Senato andrebbe bene, però crea delle perplessità che per noi possono non sussistere, ma che possono essere invece mosse dalla Corte dei conti, col risultato che questi militari si vedrebbero negato quello che noi intendiamo loro dare. Nell'articolo 2 del Senato si legge che « agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore sono estese le disposizioni dell'articolo 1 della leg-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1961

ge 3 aprile 1958, n. 472, per i servizi militari comunque prestati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa ».

Qui noi consideriamo che le persone che possano avere diritto ai benefici di questa legge, abbiano diritto dall'entrata in vigore fino a sei mesi. Ma vi sono dei soggetti che, oggi, hanno fatto 12 anni di servizio ed evidentemente non rientreranno nei benefici del provvedimento. Ho, pertanto, proposto di portare il termine da sei mesi a tre anni; soggiungo che si tratta di un numero limitatissimo di beneficiari.

Degli ultimi due emendamenti, uno può comportare una piccola spesa. Il penultimo è un emendamento per chiarire esattamente la posizione degli ufficiali del ruolo d'onore, il primo è un emendamento che, evidentemente, comporterà una certa spesa, che per altro è relativa, ma è giusto che persone che abbiano espletato tanti anni di servizio non vengano cancellate dai benefici.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rappresentante del Governo.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo provvedimento ha avuto un lungo travaglio ed una serie di alterne vicende, quindi nessuna meraviglia che il Governo, dopo tutto quello che si è fatto, si renda interprete della medesima sollecitudine che ha rappresentato in altre circostanze, quando ha caldeggiato che il testo unificato potesse avere il più rapido corso.

Vediamo, prima di tutto, quali sono le ragioni finalistiche degli emendamenti che sono stati approvati in sede di discussione al Senato. Il primo — e, mi sia consentito dirlo, è stato sostenuto anche dal Governo sulla base di una valutazione di ordine equitativo — riguarda gli ufficiali che abbiano fatto, nella posizione di ufficiali di complemento, più del minimo richiesto, non volendo negare loro la valutabilità in pensione di questo ulteriore servizio.

È vero che il quadro generale delle deliberazioni assunte dal Parlamento, tanto alla Camera quanto al Senato, era quello di consentire a tutti, attraverso l'acquisizione del minimo di 14 anni e sei mesi di poter beneficiare della pensione ma è anche vero che non si poteva non tener conto di un gruppo di ufficiali di complemento che avevano fatto qualche anno in più.

Su questo punto il Ministro della difesa, dopo discussioni col Ministro del tesoro, ha potuto dare la propria adesione.

Il secondo punto riguarda coloro i quali sono nel ruolo d'onore.

Per tutta una serie di considerazioni si è consentito che le stesse norme venissero automaticamente applicate anche ai militari inseriti nel ruolo d'onore.

La prima formulazione dell'articolo 1 (ora articolo 2) non era in questi termini e debbo chiarire che a questa formulazione si è arrivati dopo una riunione di un sottocomitato.

Il terzo punto è importante sia per quanto riguarda l'interpretazione sia per il problema della reversibilità nei riguardi degli aventi diritto di coloro che sono deceduti prima dell'entrata in vigore della legge. È parso che una ulteriore specificazione potesse togliere il dubbio a coloro che si sentivano preoccupati in merito alla chiarezza e rispondenza della norma. Si è così inserito un comma apposito per la liquidazione delle pensioni di reversibilità per il caso di decesso anteriormente al 1° luglio 1961.

L'onorevole Angelucci propone che queste norme e benefici siano estesi anche agli ufficiali, sottufficiali e militari della Croce Rossa Italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta. Voglio dire subito all'onorevole Angelucci che laddove il servizio di questo personale è stato svolto al seguito delle Forze armate in zone di operazione o laddove vi è una estensione di legge alle condizioni della zona di operazioni, non vi sono difficoltà in tal senso. Certo i benefici non possono essere estesi fino agli ospedali che si trovano in sedi e in zone che non sono riconosciute a tutti gli effetti della mobilitazione come fruitori dei benefici cosiddetti di guerra.

Estendendo a queste zone i benefici, metteremmo sullo stesso piano coloro che hanno fatto la guerra e coloro che non l'hanno fatta, ed allo stesso modo dovremmo provvedere per tutti coloro che hanno prestato servizio in ospedali che trovandosi in grossi centri erano stati requisiti dalle Forze armate. Come questi non hanno avuto il riconoscimento relativo ai benefici di guerra, a maggior ragione non possiamo consentire che sia sancito a loro favore un diritto alla pensione che evidentemente non hanno.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Durand de la Penne, che è poi sostanziata in due emendamenti, devo dire all'onorevole Durand de la Penne che il presente provvedimento riguarda prima di tutto i militari delle categorie in congedo.

Onorevoli colleghi, tutti — dai membri del Governo ai deputati e senatori — siamo oggetto di pressioni da parte delle associazioni e

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1961

dei vari interessati. Tutti riceviamo lettere, e qualche volta anche poco riguarde quando gli interessati vedono che non è possibile raggiungere determinati obiettivi che si riferiscono a quelle che sono le proprie aspettative, e si sentono lesi nei loro diritti. Ma con ciò non possiamo accettare la generalità di queste rimostranze perché, evidentemente, se estendiamo ad altre categorie questa nostra azione di individuazione di quelle che sono giustificate ragioni sociali, verrebbe snaturato questo provvedimento che all'origine è destinato agli ufficiali di complemento.

Si è parlato degli ufficiali della riserva provenienti dal servizio permanente effettivo. Anche al Senato fu mossa questa osservazione, però i senatori dovettero riconoscere che non è questa la sede in cui va posto quel problema perché il provvedimento in esame si riferisce agli ufficiali di complemento e ai sottufficiali e militari di truppa non di carriera.

Altro punto sollevato dall'onorevole Durand de la Penne è quello che riguarda il riscatto, nella posizione di ufficiale in servizio permanente effettivo, degli anni di servizio prestati nella posizione di ufficiali di complemento.

Dal punto di vista sociale ritengo che la tesi dell'onorevole Durand de la Penne abbia fondamento, perché in sostanza l'amministrazione dello Stato riconosce all'avventizio, quando divenga effettivo, la possibilità di riscattare gli anni di servizio previamente prestati in posizione non di ruolo.

Però debbo dire all'onorevole Durand de la Penne, che non è questa la sede adatta per la discussione di tale materia. Noi stiamo parlando di ufficiali di complemento: l'onorevole Durand de la Penne propone un provvedimento che riguarda gli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto l'eventuale riscatto avverrebbe quando l'ufficiale si trovi in servizio permanente effettivo anche se gli anni da riscattare riguardano il servizio prestato come ufficiale di complemento.

Non è, quindi, in questa sede che l'onorevole Durand de la Penne può proporre un emendamento, benché la sua sostanza morale e sociale lo giustifichi.

Per quanto riguarda l'esatta interpretazione dell'estensione delle provvidenze agli iscritti ai ruoli d'onore, sono in grado di affermare che la esatta interpretazione per quanto attiene i ruoli d'onore non lascia dubbi di sorta: noi intendiamo applicare a coloro che fanno parte dei ruoli d'onore e sono nella

posizione del congedo assoluto, gli stessi vantaggi e le stesse provvidenze che sono previste dagli articoli 1 e 2 per gli ufficiali di complemento e i sottufficiali e militari di truppa non di carriera.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento dell'onorevole Durand de la Penne, gli onorevoli colleghi ricorderanno che già l'onorevole Guerrieri presentò un emendamento. Ma la discussione ci porterebbe molto lontano, e lo stesso proponente lo ha riconosciuto illustrando l'emendamento stesso.

È una materia difficile: non si possono fare provvedimenti che fotografino una situazione, altrimenti altri ne chiederebbero dei nuovi su misura.

Tenete presente un fatto: che lo statale che non raggiunge i 19 anni e sei mesi di servizio non ha diritto alla pensione, né vi ha diritto la sua famiglia. Può citarsi il caso anche di deputati che si trovano in queste condizioni.

Noi prevediamo invece 14 anni e sei mesi e un giorno con l'articolo 4 della legge in esame; e basta che il servizio sia stato prestato in qualsiasi ruolo: salariato, avventizio, giornaliero ecc.; quindi la legge lascia veramente le più vaste possibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, gli onorevoli Angelucci, Durand de la Penne e lo stesso Relatore chiedono di porre un quesito in merito a quanto ella ha ora affermato. Ritengo di dare la parola, in via eccezionale, nonostante sia già chiusa la discussione generale, agli onorevoli colleghi.

ANGELUCCI. L'articolo 37 del regio decreto 10 gennaio 1936, n. 484 stabilisce che il servizio prestato in caso di guerra al seguito delle forze armate dello Stato è considerato ad ogni effetto di pensione come reso allo Stato.

Quindi coloro i quali, durante la guerra, abbiano prestato servizio in zone di guerra nel territorio nazionale; e che dopo l'armistizio o dopo la liberazione siano stati comandati presso gli ospedali militari debbono essere considerati a tutti gli effetti nel nuovo provvedimento.

Nell'eventualità che il Governo dovesse mantenere la sua opposizione, potrei trasformare questa mia richiesta in ordine del giorno.

DURAND DE LA PENNE. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472 così recita: « in deroga alle disposizioni contenute nel regio decreto legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, i servizi comunque resi a partire dall'entrata

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1961

in vigore della presente legge come ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate sono utili ai fini di pensione ».

Si hanno pertanto due leggi, una in contrasto con l'altra, perché una parte del servizio fatto in complemento viene cancellato. Quindi non so come si potranno armonizzare queste due situazioni.

Per quanto riguarda i mutilati, vorrei chiedere quale valore avrà presso la Corte dei conti la dichiarazione del rappresentante del Governo che afferma che noi consideriamo questi benefici esistenti anche se c'è questa contraddizione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi sembra che l'articolo 2 così come è stato formulato dal Senato sia in contraddizione, in quanto all'articolo 2 si ripete il nostro articolo 1 che estendeva il beneficio della modifica del primo comma della legge n. 472 agli iscritti nel ruolo d'onore, senza indicare la data. Invece nella stesura del Senato è indicata la data, al 3 aprile 1958, cioè alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della legge n. 472.

Ma noi abbiamo innovato precisamente con l'articolo 1, oggi nel testo del Senato, ieri con l'articolo 2 nel testo nostro. Quindi abbiamo indicato che i servizi sono validi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940. Pertanto, abbiamo esteso, con l'articolo 1 tali benefici agli iscritti nel ruolo d'onore. Evidentemente, volevamo indicare il servizio comunque reso precedentemente all'attuazione della legge n. 472. E questo concetto è in contraddizione con l'articolo 2 del testo approvato dal Senato il quale recita « ...nonché le disposizioni dell'articolo 2, primo comma, della predetta legge, quali risultano modificate dal precedente articolo 1 ».

Desidero sapere se, per gli iscritti al ruolo d'onore, è applicabile la data del 3 aprile 1958, o invece è applicabile la data del 10 giugno 1940 previsto dall'articolo 2, ossia, l'articolo 1.

Ecco la contraddizione che apparentemente è connessa alla stesura dell'articolo 2 e sulla quale chiedo una precisa dichiarazione del Governo.

D'altra parte, ove si voglia ridurre la validità del servizio degli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore al 3 aprile 1958, mi pare che nessuno degli iscritti abbia il beneficio, perché il beneficio parte dal 3 aprile 1958 in poi.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho ben riletto l'articolo 2 del testo del Senato. In sostanza la legge n. 472, contiene

due ordini di norme: alcune che riguardano il servizio prestato dall'entrata in vigore della legge stessa, ed altre che riguardano il servizio in precedenza prestato.

Ora, il richiamo che fa la nostra legge all'articolo 1 della legge n. 472 mira, prima di tutto, a considerare come punto fermo la data del 1958, perché se non avessimo fatto questo richiamo, l'intervallo fra il 1958 e la data di entrata in vigore della nuova legge sarebbe rimasto come una *vacatio legis*. Dovevamo pur collegarci e richiamare la legge del 1948 all'inizio dell'articolo 2, altrimenti avremmo lasciato privo di norme il periodo intercorrente fra il 1958 e il 1961. Invece con questa disposizione abbiamo sancito non soltanto la validità del principio secondo cui valgono anche i provvedimenti previsti dall'articolo 1, ma abbiamo anche colmato legislativamente il vuoto fra il 1958 ed il 1961.

DURAND DE LA PENNE. Ma quelli del ruolo d'onore non sono né ufficiali di complemento né della riserva di complemento. Basterà una dichiarazione del Governo sull'interpretazione della legge?

PRESIDENTE. La si potrebbe inserire in verbale come interpretazione autentica.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il problema sollevato dall'onorevole Durand de la Penne è di altro tipo. Ma ove il Governo intenda che la dizione dell'articolo 2 formulata dal Senato abbia effettivamente il senso indicato dal rappresentante del Governo, allora a me pare che si possa dire: « ... i servizi comunque prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge... » senza indicare il periodo dal 1958, né il « nonché ». Così verrebbe fugato qualsiasi dubbio.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma allora verrebbe escluso il periodo successivo, a quello dal 1961 in poi. La posizione dei ruoli d'onore è una posizione particolare.

Ad ogni modo, ande fugare qualsiasi dubbio chiedo che venga registrata a verbale la seguente dichiarazione:

« Il Governo, accettando l'emendamento proposto al Senato e tradotto nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, ha inteso non soltanto riconoscere la validità del servizio, ai fini pensionistici, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore con le stesse norme e principi dell'articolo 1 della legge n. 472, ma estendere anche a detto personale le norme contenute nell'articolo 2, primo comma, della predetta legge con i miglioramenti

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1961

a esse recate dall'articolo 1 del testo approvato dal Senato.

Con ciò il Governo ha inteso, in sostanza, estendere ai suddetti militari del ruolo d'onore tutte le disposizioni e le provvidenze previste, nel settore pensionistico, per gli ufficiali di complemento e militari di truppa delle categorie in congedo ».

PRESIDENTE. Chiarito così il problema dell'interpretazione dell'articolo 2 con la dichiarazione del Governo, che trova unanimemente consenziente tutta la Commissione, possiamo passare all'esame delle modifiche introdotte dalla IV Commissione permanente del Senato.

CHIATANTE. Onorevole Presidente, prima vorrei fare una raccomandazione al Governo: di considerare la situazione degli ufficiali della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta.

ANGELUCCI. Presento contestualmente il seguente ordine del giorno: « La Commissione difesa della Camera, nell'approvare la legge n. 493 riguardante la valutazione ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate; invita il Governo ad esaminare agli effetti della concessione di un adeguato trattamento pensionistico, la situazione degli ufficiali, infermiere volontarie, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Associazione italiana della Croce Rossa e dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Ordine di Malta mobilitati per le esigenze belliche della guerra 1940-45 e successivamente trattenuti in servizio per le esigenze di carattere eccezionale previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, collocati o da collocare in congedo ».

PRESIDENTE. Qual'è l'opinione del Governo ?

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ho già replicato all'onorevole Angelucci, comunque trattandosi di un invito allo studio, il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Angelucci è soddisfatto ?

ANGELUCCI. Sì, onorevole Presidente, e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 nel testo approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, sono estese agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto, iscritti nei ruoli d'onore ».

Il Senato ne ha approvata la soppressione. Pongo in votazione la soppressione.

(È approvata).

L'articolo 2 nel testo approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, 1° comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940 ».

Il Senato ha approvato il seguente comma aggiuntivo:

« La limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472, e richiamata nel comma precedente, non si applica nei confronti di coloro ai quali sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 1 della proposta di legge rimane, pertanto, così formulato:

ART. 1.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, 1° comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940.

La limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472, e richiamata nel comma precedente, non si applica nei confronti di coloro ai quali sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali,

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1961

graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 nella formulazione approvata dal Senato, sostituisce l'articolo 1 del testo approvato dalla nostra Commissione. Ne do lettura:

« Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore sono estese le disposizioni dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, per i servizi militari comunque prestati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nonché le disposizioni dell'articolo 2, primo comma, della predetta legge, quali risultano modificate dal precedente articolo 1 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione, facendo esplicito riferimento alla interpretazione autentica data dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, che nel testo approvato dalla nostra Commissione era così formulato:

« Il personale di cui all'articolo precedente che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, alle dipendenze di Amministrazioni statali, può riscattare detti servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

La competente Commissione senatoriale ha modificato il testo che risulta, pertanto, così formulato:

« Il personale di cui agli articoli 1 e 2 che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, alle dipendenze delle Amministrazioni statali, può riscattare detti servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo dell'articolo 3 approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, che nel testo approvato dalla nostra Commissione era così formulato:

« A coloro che sono stati ricollocati in congedo o che lo saranno a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e che contino meno di venti, ma quattordici anni, sei mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto legge 30 dicembre 1937, n. 2311, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio ».

La Commissione senatoriale ha modificato in: « siano » la parola: « sono » della prima riga dell'articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 4 nella sua stesura definitiva, rimane pertanto così formulato.

« A coloro che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e che contino meno di venti, ma quattordici anni, sei mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio ».

Passiamo all'articolo 5, che nel testo approvato dalla nostra Commissione risultava così formulato:

« A coloro che sono stati o saranno ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1961, la pensione eventualmente spettante in virtù delle disposizioni della presente legge è liquidata con effetto dalla predetta data ».

La IV Commissione permanente del Senato ha approvato l'articolo 5 nel seguente testo modificato:

« A coloro che sono stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1961, la pensione eventualmente spettante in virtù delle disposizioni della presente legge è liquidata a decorrere dalla predetta data.

Con la stessa decorrenza è liquidata la pensione di reversibilità nel caso di decesso avvenuto anteriormente al 1° luglio 1961 ».

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1961

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 6 è rimasto invariato nella formulazione approvata dalla nostra Commissione. Ne do lettura.

« All'onere annuo di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto con gli altri progetti esaminati nella seduta odierna.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

GUADALUPI ed altri: « Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (493-996-1020-1114-1987-2090-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e sui disegni di legge:

« Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi

musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia addetti ai radiocollegamenti » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3010):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3012):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3039):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Borin, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Durand de la Penne, Fornale, Ghislandi, Gorreri, Guerrieri, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Monasterio, Paciardi, Pertini, Veronesi e Villa Ruggero.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI